

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: SK.2014.21

Sentenza del 24 luglio 2014

Corte penale

Composizione

Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente,
Giorgio Bomio e Giuseppe Muschietti
Cancelliere Davide Francesconi

Parti

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
via Sorenago 3, 6900 Lugano,

contro

A., patrocinato dal difensore d'ufficio avv. Lorenzo
Fornara

Oggetto

Rapina, furto d'uso di un veicolo, impedimento di atti
dell'autorità, ripetuta infrazione alle norme della
circolazione stradale, ripetuta inosservanza dei doveri
in caso d'incidente, infrazione alla legge federale sugli
stupefacenti

Considerato che:

- con scritto del 9 maggio 2014 il qui imputato, per il tramite del suo difensore, ha chiesto al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) che si proceda nei suoi confronti con rito abbreviato ai sensi degli art. 358 e segg. CPP;
- ciò posto, in data 13 maggio 2014 il MPC ha deciso sull'attuazione della procedura abbreviata, accogliendo la richiesta di A.;
- il 20 giugno 2014 il MPC ha comunicato all'imputato l'atto d'accusa ex art. 360 CPP, assegnandogli un termine per determinarsi in merito;
- l'atto di accusa del 20 giugno 2014 recita in particolare quanto segue:

**"Atto d'accusa (procedura abbreviata)
Art. 360 CPP**

[omissis]

1. Fatti contestati (art. 360 cpv. 1 lett. a CPP in combinazione con l'art. 325 cpv. 1 lett. f CPP)

1.1 Rapina ai sensi dell'art. 140 CP (art. 140 n. 1 CP):

per avere commesso un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, e meglio:

per avere, il 30 luglio 2013, a Stabio, in correttezza con B., C., D. ed E., commesso, a danno della società F. SAGL, un furto, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottraendo al fine di appropriarsene cose mobili altrui (refurtiva costituita da denaro contante per un importo di EUR 1'634.30 e CHF 2400.00, 22 stecche e 10 pacchetti di sigarette per un valore di CHF 1'802.00, 9 accendini e un mazzo di chiavi), usando A. e B. violenza contro G., socio e gerente della predetta società, presente in quel momento nel locale adibito a negozio annesso al distributore di benzina, rispettivamente minacciandolo di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale e rendendolo incapace di opporre resistenza, e precisamente:

- essendo l'obiettivo stato scelto in base ad informazioni ricevute, circa 15/20 giorni prima della rapina da A., da parte di una terza persona allo stato rimasta sconosciuta, secondo cui il gerente del distributore di benzina F. SAGL a Stabio, deteneva nel locale adibito a negozio un'ingente somma di denaro contante (circostanza rivelatasi vera), nell'ordine di 150'000.00 / 200'000.00 in Franchi Svizzeri ed Euro;

- avendo dapprima, B., tentato di “vendere” l’informazione sull’ingente somma di denaro contante presente nel distributore di benzina a Stabio, a H., esponente di un’organizzazione criminale di stampo ‘ndranghetistico operante nel Nord Italia, in cambio di una percentuale (almeno il 20%) sul provento della rapina;
- avendo A., B. e C. effettuato più sopralluoghi sull’obiettivo della rapina e deciso, in base alle informazioni raccolte, di non utilizzare armi per commettere la rapina, essendo sufficiente, per sopraffare il gerente del distributore di benzina, l’uso della sola forza fisica;
- nella notte fra il 29 e il 30 luglio 2013, avendo dormito A., C. ed E. come ospiti nell’appartamento in uso a D. e a B. a Locarno, ciò con il fine di partire tutti insieme per recarsi a Stabio l’indomani per commettere la rapina;
- il 30 luglio 2013, previa coordinazione, in partenza da Locarno verso le ore 04:30, C. ed E. accompagnando (in questa fase quali passeggeri del veicolo), A. con l’autovettura Nissan Micra targata 1 (I) (intestata a I. e in uso ad E.), per commettere la rapina al distributore F. SAGL a Stabio; ciò in accordo con B. che procedeva sull’obiettivo della rapina a Stabio unitamente a D. (in questa fase quale passeggera del veicolo) con l’autovettura Opel Corsa targata 2 (I) (intestata a J. e in uso ad A.);
- il 30 luglio 2013, dopo essere giunti a Stabio verso le ore 05:30, scendendo separatamente prima C. e dopo A., dall’autovettura Nissan Micra targata 1 (I), sulla quale si era messa alla guida E. nelle vicinanze del distributore di benzina F. SAGL; ciò in coordinazione con D., che si era messa al volante dell’autovettura Opel Corsa targata 2 (I), facendo scendere nella vicinanze dell’obiettivo della rapina B.;
- il 30 luglio 2013, a Stabio, guadagnando A. e B., muniti di guanti e di passamontagna, l’interno del distributore di benzina F. SAGL, senza essere visti dal gerente G. che era uscito per spostare, come da sua abitudine, il proprio veicolo Mazda MX5, posto dinnanzi all’entrata del negozio, ciò grazie alle informazioni sui movimenti di quest’ultimo, segnalati telefonicamente da C. che fungeva da “palo”, avendo in seguito A. e B. aggredito G., colpendolo al viso e gettandolo a terra in quanto tentava di difendersi, tappandogli la bocca in quanto gridava “aiuto” con del nastro adesivo, immobilizzandogli mani e piedi con del nastro adesivo, successivamente slegandogli i piedi per permettergli di spostarsi autonomamente verso la cassaforte murata, che si trovava nel retro del negozio e costringendolo ad aprirla digitando la combinazione, minacciandolo più volte dicendogli di dar loro i soldi e di aprire la cassaforte, altrimenti lo avrebbero ucciso, cagionandogli quanto descritto nel certificato medico e nella lettera del Pronto Soccorso dell’Ospedale regionale di Mendrisio del 30 luglio 2013, immobilizzandolo nuovamente con del nastro adesivo e buttandogli sul volto una giacca a vento trovata nel locale prima di fuggire (in questa fase) a bordo della sua auto Mazda MX5;
- il 30 luglio 2013 a Stabio, trasportando A., con il veicolo Mazda MX5 di G., B. fino al parcheggio in cui E. e D. stazionavano con le autovetture Nissan Micra targata 1 (I) e Opel Corsa targata 2 (I), prima di ripartire A. con la Mazda MX5, per andare a recuperare C., che aveva a sua volta abbandonato il luogo della rapina a piedi;

- il 30 luglio 2013 a Stabio, poco dopo le ore 07:00, venendo arrestato dalla Polizia Cantonale, unitamente a tutti gli altri partecipanti alla rapina;
- la refurtiva, essendo integralmente recuperata e restituita in data 23 agosto 2013, rispettivamente il 16 ottobre 2013 alla società F. SAGL per il tramite di G.

1.2 Furto d'uso di un veicolo ai sensi dell'art. 94 legge LCStr

per avere,

il 30 luglio 2013 a Stabio,
in correatà con B.,
per farne uso, sottratto l'autovettura Mazda MX 5 targata 3 di proprietà di G.

1.3 Impedimento di atti dell'autorità ai sensi dell'art. 286 CP

per avere,

il 30 luglio 2013 a Stabio,
sulla via Gaggiolo in direzione del valico doganale, alla guida dell'autovettura Mazda MX 5 targata 3 di proprietà di G.,
davanti all'autovettura civile della Polizia cantonale che percorreva la stessa tratta di strada in direzione opposta con fari blu prioritari inseriti che si era nel frattempo messa di traverso, evitando la stessa e dandosi alla fuga benché consapevole che la stessa auto civile della Polizia si era posta al suo inseguimento e riuscendo a dileguarsi,
impedito a un funzionario della Polizia cantonale di procedere ad un atto che entrava nelle sue attribuzioni.

1.4 Ripetuta grave infrazione alle norme della circolazione stradale ai sensi dell'art. 90 cpv. 3 e 4 lett. a e b LCStr, in relazione con gli artt. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 e 22a OSS

per avere,

il 30 luglio 2013 a Stabio,
violato intenzionalmente le norme elementari della circolazione, correndo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità,

e meglio,

per avere,

il 30 luglio 2013 a Stabio,

circolato sul tratto stradale via Giulia e via Cesarea alla guida dell'autovettura Mazda MX 5 targata 3 di proprietà di G., alla velocità stimata dagli agenti della Polizia cantonale di almeno 80 Km/h, malgrado il vigente limite di Km/h 30, superando quindi di almeno 50 Km/h la velocità massima consentita,

e

per avere,

il 30 luglio 2013 a Stabio, circolato sul tratto stradale di via Bagni alla guida dell'autovettura Mazda MX 5 targata 3 di proprietà di G., alla velocità da lui ammessa di 100 Km/h, malgrado il vigente limite di 50 Km/h, superando quindi di almeno 50 Km/h la velocità massima consentita.

1.5 Ripetuta infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 1 LCStr, in relazione con gli artt. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr, art. 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC

per avere,

il 30 luglio 2013 a Stabio, circolando alla guida dell'autovettura Mazda MX 5 targata 3 di proprietà di G., ripetutamente perso la padronanza del veicolo,

e meglio,

per avere,

il 30 luglio 2013 a Stabio, nell'immettersi dalla via Cantonale in via Giulia, perso la padronanza di guida del veicolo summenzionato sbandando così sulla sua destra e urtando conseguentemente contro un muretto ivi esistente,

per avere,

il 30 luglio 2013 a Stabio, nell'immettersi dalla via Giulia in via Cesarea, perso la padronanza di guida del veicolo summenzionato sbandando così sulla sua sinistra e urtando conseguentemente contro il muro del supermercato K. ivi esistente,

per avere,

il 30 luglio 2013 a Stabio, percorrendo la via Giulia e la via Cesarea in direzione delle terme di Stabio, perso la padronanza di guida del veicolo summenzionato sbandando così sulla sua destra e urtando conseguentemente contro l'angolo di un muro di una abitazione ivi esistente,

*per avere,
il 30 luglio 2013 a Stabio,
percorrendo la via Bagni per immettersi su via Ufentina in direzione Municipio, perso la padronanza di guida del veicolo summenzionato sbandando così sulla sua sinistra e urtando conseguentemente contro l'angolo di un muro di una abitazione ivi esistente.*

1.6 Ripetuta inosservanza dei doveri in caso di incidente ai sensi dell'art. 92 LCStr in relazione con art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr

per avere,

*il 30 luglio 2013 a Stabio,
abbandonato i luoghi degli incidenti riferiti al punto 1.5, senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare i danneggiati o avvertire senza indugio la Polizia.*

1.7 Infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LStup

per avere,

*tra il 14 e il 30 luglio 2013 a Seseglio e in non meglio precisata località in Italia,
senza essere autorizzato,
acquistato a credito da B. e C. un quantitativo di grammi 90 di hashish, sostanza stupefacente successivamente trasportata e esportata con l'autovettura Opel Corsa targata 2 (I) dalla Svizzera all'Italia attraverso un valico doganale non meglio precisato, per essere venduta a terze persone non meglio identificate per la somma complessiva di EUR 400.00, di cui la somma di EUR 200.00 veniva restituita a B.*

[omissis]

7. Entità della pena (art. 360 cpv. 1 lett. b e d CPP)

7.1 A. è riconosciuto autore colpevole di:

- *rapina ai sensi dell'art. 140 n. 1 CP*
- *furto d'uso di un veicolo ai sensi dell'art. 94 LCStr*
- *impedimento di atti dell'autorità ai sensi dell'art. 286 CP*
- *infrazione grave alla legge federale sulla circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 3 e 4 lett. a e b LCStr*
- *infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 1 LCStr*
- *inosservanza dei doveri in caso d'incidente ai sensi dell'art. 92 cpv. 1 LCStr*
- *infrazione alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LStup*

7.2 A. è condannato alla pena detentiva di anni 3 e mesi 3.

È computata nella pena la detenzione sofferta (art. 51 CP, art. 236 CPP).

7.3 A. è condannato alla pena della multa di CHF 500.00. In caso di mancato pagamento della multa, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

7.4 L'esecuzione compete al Canton Ticino (art. 74 LOAP).

[omissis]

10. Conseguenze in materia di spese e indennità (art. 360 cpv. 1 lett. g CPP)

A. è condannato al pagamento delle spese procedurali per un importo complessivo di CHF 51'712.30, di cui CHF 3'000.00 quali emolumenti e CHF 48'712.30 quali disborsi.

[omissis]"

- in data 20 giugno 2014 A. ha accettato l'atto di accusa così come proposto dal pubblico ministero, firmando di proprio pugno la dichiarazione di accettazione ex art. 360 cpv. 2 CPP che recita: "Accetto irrevocabilmente l'atto d'accusa del 20 giugno 2014 nell'ambito della procedura abbreviata e rinuncio esplicitamente ai mezzi di ricorso";
- l'atto d'accusa datato 20 giugno 2014 essendo stato accettato dalle parti, in applicazione dei combinati art. 360 cpv. 4 e art. 19 cpv. 1 CPP nonché art. 35 cpv. 1 e 36 cpv. 1 LOAP, in data 23 giugno 2014 il pubblico ministero lo ha trasmesso con il fascicolo alla Corte penale del Tribunale penale federale, postulando che essa statuisca nella composizione di tre giudici;
- il 24 giugno 2014 la scrivente Corte penale ha ricevuto l'atto d'accusa in questione;
- il medesimo giorno il Presidente della Corte adita ne ha disposto la composizione, comunicandola alle parti;
- la pena detentiva proposta dal MPC è inferiore a cinque anni, così come richiesto nell'art. 358 cpv. 2 CPP;
- l'atto di accusa rispecchia per il resto i requisiti dell'art. 360 cpv. 1 CPP;

- la direzione della procedura ha di seguito staccato le citazioni di rito nonché disposto l'acquisizione degli estratti dei casellari giudiziari italiano ed elvetico relativi all'imputato;
- in applicazione dell'art. 361 cpv. 1 CPP, in data odierna la Corte penale del Tribunale penale federale ha svolto il pubblico dibattimento alla presenza delle parti;
- come disposto nell'art. 361 cpv. 4 CPP, la Corte non ha esperito alcuna procedura probatoria;
- in casu, la procedura abbreviata risulta conforme al diritto e opportuna, segnatamente nell'ottica dell'economia procedurale;
- interrogato nel quadro dell'odierno dibattimento, l'imputato ha ammesso i fatti in misura concordante con gli atti di causa, come richiesto dall'art. 361 cpv. 2 CPP, e da un esame sommario del fascicolo processuale l'accusa non pare essere in contrasto con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa;
- con riferimento al capo di accusa 1.6 (ripetuta inosservanza dei doveri in caso di incidente ex art. 92 LCStr), devesi tuttavia rilevare che, a mente delle Corte, tale infrazione non appare perfezionata nella fattispecie, ritenuto che l'infortunio ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr comporta dei feriti o dei danni materiali a terzi. Se non vi sono terzi danneggiati, tali norme non si applicano (GIGER, Kommentar SVG, 2014, ad art. 51 n. 1; SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band I, Berna 2002, n. 1010);
- nella fattispecie, l'atto di accusa non indica se vi è stato un danno né l'identità dei danneggiati: esso rimprovera genericamente all'imputato di aver urtato dei muri, senza tuttavia indicare l'entità dei danni che l'imputato avrebbe cagionato. Urtare un muro non implica infatti necessariamente un danno al manufatto. In tali circostanze, non essendo sufficientemente esauriente a tal riguardo, l'atto d'accusa non è conforme alle esigenze poste dal principio accusatorio. Va inoltre aggiunto che, anche qualora il principio accusatorio fosse stato rispettato, mal si comprenderebbe come l'imputato avrebbe potuto avvertire senza indugio i danneggiati o la polizia, dato che proprio al termine della concitata fuga egli è stato tratto immediatamente in arresto;
- di conseguenza, ritenuto l'accordo delle parti formulato in occasione dell'odierno dibattimento e riportato nel relativo verbale, l'imputato va assolto dal capo di accusa 1.6;

- anche in occasione del pubblico dibattimento, il MPC e la difesa di A. hanno concluso per l'adeguatezza della pena da irrogare, così come proposta dalle parti;
- con riferimento all'adeguatezza della sanzione proposta, il tribunale verifica se la pena impartita è adeguata alla luce degli art. 47 e segg. CP, le pene richieste dovendo in effetti, giusta l'art. 362 cpv. 1 lett. c CPP, ossequiare le normative relative alla commisurazione della pena;
- in casu, le sanzioni proposte con l'atto di accusa in parola sono adeguate alla gravità delle infrazioni e tengono parimenti in considerazione il ruolo di primo piano rivestito da A. nel quadro della fattispecie dedotta in accusa, specie per quanto attiene al reato principale di rapina, avendo egli partecipato attivamente a tutta la fase organizzativa, segnatamente effettuando diversi sopralluoghi e, infine, circostanza ancor più grave, avendo egli aggredito fisicamente il gerente colpendolo al volto, avendolo immobilizzato e altresì minacciato di morte;
- occorre ancora precisare che il proscioglimento dell'imputato dal capo di accusa 1.6 non influisce sulla commisurazione della pena, considerata la marginalità di tale infrazione rispetto alla gravità degli altri reati di cui l'imputato si è reso colpevole;
- l'estratto aggiornato del casellario giudiziale svizzero relativo all'imputato non contiene alcuna menzione oltre a quella relativa alla procedura pendente dinanzi a questa Corte, mentre il casellario giudiziale italiano fa stato di precedenti penali specifici, e meglio di due condanne inflitte nel 2004 e nel 2006 in Italia da due diversi Tribunali dei minorenni per tentata rapina e, rispettivamente, furto;
- come evidenziato supra, le condizioni per l'applicazione della procedura abbreviata sono di riflesso adempite, come sono pure rispettati i presupposti di cui agli art. 358 e segg. CPP;
- le fattispecie penali e le sanzioni figuranti nell'atto d'accusa vengono di seguito recepite nella sentenza, così come parzialmente emendate nel corso dell'odierno dibattimento (art. 362 cpv. 2 CPP);
- in applicazione dell'art. 74 LOAP, l'esecuzione viene affidata alle autorità del Cantone Ticino;
- il Tribunale decide liberamente sulle ulteriori conseguenze giuridiche, tra cui i costi procedurali ed eventuali indennizzi (art. 362 cpv. 2 CPP e contrario in relazione con l'art. 424 cpv. 1 CPP);

- che, nel caso in esame, le spese elencate nell'atto di accusa, così come emendate nel corso dell'odierno dibattimento, paiono conformi agli art. 1 e segg. RSPPF, anche per quanto attiene ai costi relativi all'intervento della Polizia cantonale, i quali possono ancora ritenersi ricadenti nell'art. 422 cpv. 2 lett. d CPP;
- gli emolumenti nella presente procedura di primo grado vengono fissati nel minimo edittale di fr. 1000.-- (art. 5 e 7 lett. a RSPPF);
- la retribuzione del difensore d'ufficio si cifra in fr. 14'731.20, così come alla nota d'onorario prodotta dall'avv. Lorenzo Fornara;
- in occasione dei pubblici dibattimenti, alle parti è stato rammentato che, tramite la loro accettazione dell'atto d'accusa, esse rinunciano sia allo svolgimento della procedura ordinaria sia all'interposizione di eventuali rimedi giuridici;
- pertanto nulla osta a che la Corte adita possa recepire l'atto di accusa ai sensi dell'art. 362 cpv. 2 CPP, con le modifiche accettate dalle parti in occasione dei pubblici dibattimenti.

La Corte pronuncia:

1. A. è prosciolto dal capo d'accusa 1.6.
2. A. è riconosciuto autore colpevole di:
 - 2.1. rapina (art. 140 n. 1 cpv. 1 CP);
 - 2.2. furto d'uso di un veicolo (art. 94 LCStr);
 - 2.3. impedimento di atti dell'autorità (art. 286 CP);
 - 2.4. ripetuta infrazione grave alle norme sulla circolazione stradale (art. 90 cpv. 3 e 4 lett. a e b LCStr);
 - 2.5. ripetuta infrazione alle norme sulla circolazione stradale (art. 90 cpv. 1 LCStr);
 - 2.6. infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 LStup).
3. A. è condannato ad una pena detentiva di 3 anni e 3 mesi, a cui va dedotto il carcere preventivo sofferto pari a 360 giorni (art. 51 CP).

A. è inoltre condannato al pagamento di una multa di fr. 500.--. In caso di mancato pagamento della multa, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
4. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali per complessivi fr. 15'858.20.
5. La retribuzione del difensore d'ufficio avv. Lorenzo Fornara è fissata in fr. 14'731.20 (IVA inclusa), a carico della Confederazione.

A. è condannato al rimborso alla Confederazione di fr. 14'731.20 non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno.
6. Il Cantone Ticino è designato quale Cantone d'esecuzione (art. 74 LOAP).

Il Presidente notifica verbalmente la sentenza alle parti in seduta pubblica e la motiva per sommi capi.

La motivazione scritta completa della sentenza è consegnata seduta stante brevi manu a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Sostituto procuratore federale Raffaello Caccese
- Avv. Lorenzo Fornara (per sé e per A.)

In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale

Il Presidente del collegio giudicante

Il Cancelliere

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, **entro 30 giorni** dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).

Il ricorrente può far valere, in applicazione per analogia dell'art. 362 cpv. 5 CPP, soltanto di non avere accettato l'atto d'accusa o che la sentenza non corrisponde allo stesso.